

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 27-02-2003



COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle entrate del servizio scarico delle acque reflue della borgata Specchiolla in impianto fognante del Comune, accumulo in vasca, svuotamento vasca e trasporto mediante autospurgo, depurazione in impianto E.A.A.P.-



Oggi ventisette dell'anno duemilatre dalle ore 9,30 si è riunito in sessione ~~ordinaria~~ straordinaria, di ~~prima~~ seconda convocazione il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

Nominativo	Presen.	Nominativo	Presen.
Lanzillotti Angelo	SI/ NO	Cavallo Carmine	SI/ NO
Pagliara Antonio	SI/ NO	Laghezza Salvatore	SI /NO
Caroli Cosimo	SI/ NO	Lanzilotti Carmela	SI /NO
De Biasi Angelo	SI /NO	Buongiorno Giovanni	SI/ NO
Tamborrino Francesco	SI/ NO	Fusco Rosaria	SI /NO
Cervellera Giuseppe	SI /NO	Convertini Stefano	SI/ NO
Lanzillotti Elio	SI/ NO	Prodi Antonio	SI/ NO
Barnaba Salvatore	SI/ NO	Pascale Andrea	SI /NO
Tamborrano Geremia	SI /NO	Celino Antonio	SI /NO
Peciccia Angelo	SI /NO	De Biasi Simone	SI /NO
Lanzilotti Giovanni	SI/ NO		

ASSEGNATI N. 21
IN CARICA N. 21

PRESENTI N. 11
ASSENTI N. 10

Presiede il Sig. Dr. Cosimo Caroli
Partecipa il Segr. Gen. Dr. BRESCIA Nicola

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, e dà inizio alla trattazione in seduta pubblica/segreta dell'argomento sopra indicato, sottoponendo al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ed i pareri previsti dall'art.49 - D.Lgs.18.08.2000 nr.267.

PARERI

TECNICO

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della retroscritta proposta di deliberazione.

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della retroscritta proposta di deliberazione.

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DEL SETTORE ECOLOGIA

L'autonomia politico-amministrativa degli Enti Locali riconosciuta dall'art.5 della Costituzione postula necessariamente una autonomia anche sotto il profilo finanziario:

Con la istituzione della autonomia impositiva, gli Enti Locali si trovano nella situazione, per così dire obbligata, di dover gestire e controllare in modo sempre più capillare le entrate derivanti dalla fiscalità locale e dall'uso di beni e servizi erogati dagli Enti medesimi.

Le disposizioni in materia di trasferimenti erariali sono annualmente dirette ad una riduzione degli stessi trasferimenti ai Comuni, inducendo questi ad adoperarsi per conseguire maggiori introiti possibili facendo leva sulle entrate proprie, da assicurare nei tempi necessari ad evitare situazioni di crisi di liquidità finanziarie.

Il progressivo mutamento del sistema finanziario degli Enti Locali, che man mano si trasforma da derivato ad autonomo impone di garantire, comunque, il duplice obiettivo di reperire le entrate necessarie e di attuare un livello soddisfacente di giustizia tributaria.

Ciò posto, ritiene che l'Ente doti l'ufficio preposto di strumenti agili e snelli che gli possano tornare utili nella attività di gestione e controllo della entrata del servizio, primo fra tutti il regolamento delle Entrate del servizio stesso, che propone di approvare nello schema allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Sindaco;
- VISTA l'attestazione di regolarità tecnica resa dal responsabile del settore Ecologia;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Legislativo n°267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento delle Entrate del Servizio di scarico delle acque reflue in impianto fognante della Borgata di Specchiolla, accumulo in vasca, svuotamento vasca e trasporto mediante autospurgo, depurazione in impianto E.A.A.P., composto da 33 articoli, così come allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003;


Il Presidente mette ai voti l'antescritta proposta di deliberazione che, a scrutinio *palese/segreto*, con n. 11 voti favorevoli,
nr. 2 voti contrari dei consiglieri _____

_____ e nr. 2 _____ astensioni dei consiglieri _____


IL CONSIGLIO *APPROVA*e, con successiva votazione
dall'identico esito, rende la presente immediatamente eseguibile.

Di quanto precede redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Certifico che l'antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoindicate disposizioni del decreto legislativo 18.08.2000, nr.267, è stata affissa in copia il 7 MAR. 2003 all'albo pretorio del Comune, ove è rimasta per i successivi quindici giorni (art.124);

◇ è stata trasmessa in copia al Co. Re. Co. Il _____ con nota prot. _____;

◇ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 27-02-2003 (art.134);

◇ è divenuta definitivamente esecutiva il _____;

◇ decorso l'intero periodo della pubblicazione (art.124).

◇ decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo (art.134);

◇ avendo il Co. Re. Co. Riscontrato la legittimità nella seduta del _____ come da

◇ comunicazione prot. n. _____ in data _____;

° è stata annullata dal Co. Re. Co. Con decisione adottata nella seduta del _____ come da comunicazione in data _____ prot. _____.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di CAROVIGNO

Provincia di BRINDISI

REGOLAMENTO

CHE DISCIPLINA GLI SCARICHI NELL'IMPIANTO
FOGNANTE NONCHE' L'APPLICAZIONE DEL
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI SCARICO,
ACCUMULO IN VASCA, TRASPORTO E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE DELLA BORGATA
SPECCHIOLLA.

INDICE

TITOLO PRIMO	5
NORME GENERALI	5
Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 2: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO	5
Art. 3: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	5
Art. 4: SCARICHI VIETATI	6
Art. 5: LIMITE ALLA CONCESSIONE DELLO SCARICO	6
Art. 6: ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA DI FABBRICATI PREESISTENTI	6
Art. 7: ALLACCIAMENTI ALLA SEDE STRADALE	7
Art. 8: RIPARAZIONE DI TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE E PULIZIA	7
Art. 9: ALLACCIAMENTI MULTIPLI	8
Art. 10: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	8
<hr/>	
TITOLO SECONDO	8
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	8
Art. 10: DOMANDA ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	8
Art. 12: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	9
ART. 13: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	10
TITOLO TERZO	10
CANONI DIRITTI E SANZIONI	10
Art. 14: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	10
Art. 15: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	10
Art. 16: PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA	11
Art. 17: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	11
Art. 18: SOGGETTI PASSIVI	12
Art. 19: SERVIZIO ATTIVO	12
Art. 20: PIANO FINANZIARIO	12

Art. 21: DECORRENZA SERVIZIO, DENUNCIA, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'UTENZA	13
Art. 22: RISCOSSIONE	13
Art. 23: PAGAMENTI	13
Art. 24: CONTROLLO E RECUPERO DELLA TARIFFA	14
Art. 25: TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI	15
Art. 26: PRESCRIZIONE	15
Art. 27: ISTANZA DI CONTESTAZIONE	15
Art. 28: ANTICIPI SUI CORRIPETTIVI	16
TITOLO QUARTO	16
DISPOSIZIONI VARIE, NORME TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 29: SANZIONI E NORME PENALI	16
Art. 30: Deroghe	16
Art. 31: ONERI FISCALI	16
Art. 32: NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 33: VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	17

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi nell'impianto fognante di Borgata Specchiolla, nonché quella per l'applicazione del corrispettivo per la gestione del servizio di:
 - scarico delle acque reflue nel sistema fognante realizzato;
 - accumulo delle acque reflue nella nuova vasca;
 - prelievo delle acque reflue dalla vasca di accumulo, mediante autospurgo;
 - conferimento delle acque reflue in depuratore E.A.A.P.

Art. 2: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

1. Le utenze che si trovano all'interno dell'area dove il servizio è istituito ed attivo, hanno l'obbligo di allacciarsi alla rete fognante comunale. Di fronte a comprovate difficoltà tecniche e/o eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, della A.S.L., degli Enti competenti per legge, l'Ufficio Comunale ha facoltà di concederne l'esenzione e consentirne l'autodepurazione.
2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti e conseguente rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 3: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico nella fognatura realizzata in Borgata Specchiolla deve essere autorizzata dal competente Ufficio Comunale, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e quindi suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede allo soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 4: SCARICHI VIETATI

1. E' fatto divieto di immettere nella fognatura acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggino i manufatti quali spazzature, ceneri, corpi solidi e rifiuti speciali, tossici e nocivi, così come definiti dal D.P.R. 915/82 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. E' in ogni caso vietato scaricare o causare l'immissione nella fognatura di benzina, benzolo, olio combustibile, o qualsiasi liquido o gas infiammabile od esplosivo.
3. Tutti gli scarichi immessi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati, rispettando i limiti imposti dalle disposizioni vigenti; ferma restando quella penale, trova applicazione l'azione di rivalsa per i danni causati.
4. Il proprietario dello stabile è responsabile dei danni causati dalla trasgressione del presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione a termini di legge.

Art. 5: LIMITE ALLA CONCESSIONE DELLO SCARICO

1. La concessione di scarico nella fognatura si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dalla richiesta presentata al Comune. Pertanto, non potranno allacciarsi altre parti dello stabile e tanto meno stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver ottenuto prima il permesso dal Comune.

Art. 6: ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA DI FABBRICATI PREESISTENTI

1. I proprietari di stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine di un anno dalla data di notifica dell'allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri o fosse settiche esistenti o di altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna della fognatura stradale ed alla sua sistemazione.
2. Nel caso in cui siano presenti reti bianche interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate alla fognatura, previa verifica di idoneità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il Comune con Ordinanza Sindacale può esigere un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

Art. 7: ALLACCIAMENTI ALLA SEDE STRADALE

1. Nessuno all'infuori del Comune o da imprese da esso autorizzate può manomettere il suolo pubblico e le condotte fognarie, pertanto i lavori per i nuovi allacciamenti e per le modifiche agli allacciamenti esistenti, da eseguirsi nella sede stradale e relativo marciapiede dovranno essere eseguiti direttamente a cura del Comune, previa formale domanda da parte degli interessati e il versamento dei contributi stabiliti a copertura delle relative spese.
2. E' consentita l'autorizzazione ad eseguire i lavori di allacciamento direttamente da parte del privato anche in suolo pubblico, sotto la diretta osservanza del Comune, attraverso il proprio Ufficio Tecnico Comunale. E' fatto salvo il ripristino della sede stradale e del marciapiede nelle condizioni preesistenti ai lavori.

Art. 8: RIPARAZIONE DI TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Tutte le riparazioni o più in generale gli interventi su suolo pubblico necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite a cura del Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
2. Qualora durante le operazioni di riparazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà private sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso dei liquami, l'impermeabilità delle condotte e simili, provvedendovi a proprie cure e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonchè da uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

Art. 9: ALLACCIAMENTI MULTIPLI

1. E' ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto della rete fognante, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata al Comune previa verifica del progetto e relativa autorizzazione.

Art. 10: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le acque di scarico provenienti da processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità della struttura di raccolta delle acque.
2. Tali acque di scarico dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla Tabella "C" di cui alla Legge 319/76 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le acque provenienti da servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, purchè convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme del presente Regolamento.

TITOLO SECONDO PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 10: DOMANDA ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi nella pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi di legge. E' proibito scaricare senza autorizzazione. All'autorizzazione sono interessati gli insediamenti civili e produttivi nuovi e tutti quelli produttivi esistenti, se non ancora autorizzati. In questo ultimo caso la richiesta di autorizzazione deve essere fatta entro un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento di fognatura all'Albo Pretorio.
2. Ili insediamenti civili esistenti, che recapitano nella fognatura, si intendono tacitamente autorizzati, pur riservandosi il Comune la facoltà di accertare, attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, l'efficienza dell'allacciamento. In ogni caso, occorre procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, conforme alle disposizioni del presente Regolamento, con espressa accettazione delle condizioni ivi previste, nei termini che saranno assegnati dal competente Ufficio.
3. La richiesta di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili nuovi deve essere presentata contestualmente a quello di concessione o autorizzazione edilizia.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio, dovrà essere prodotta la quietanza relativa al pagamento:
 - costo delle opere determinato in base all'elenco prezzi predisposto dal Comune;

- costo delle istruttorie necessarie all'ottenimento del benestare dell'Autorità Sanitaria o di altro ente competente;
- rimborso spese per sopralluoghi, verifiche tecniche e istruttoria pratica al Comune il cui importo viene determinato con separato provvedimento.

Art. 12: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di autorizzazione, di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata in duplice copia la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale di competenza:
 - Pianta generale della proprietà, nella scala 1:500;
 - Pianto in scala 1:100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, ovvero al sistema di depurazione e pretrattamento e quant'altro può interessare il regolare funzionamento delle opere di raccolta e scarico;
 - Sezioni verticali del fabbricato con l'indicazione dei percorsi delle canalizzazioni fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
 - Disegni dettagliati in scala non minore 1:50 per eventuali impianti di sollevamento delle acque sia bianche che nere;
 - Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione tra l'altro verranno fornite (facendo i computi necessari) le indicazioni seguenti:
 - a) area complessiva della proprietà;
 - b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
 - c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - d) fonte di approvvigionamento idrico, nonché ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;
 - e) numero e superficie degli appartamenti, dei bagni e delle cucine e lavanderie e di eventuali altri locali in cui possano prodursi scarichi;
 - f) elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi classificabili come scarichi civili;
 - g) dati sul dimensionamento dell'eventuale impianto di depurazione o di pretrattamento;
 - h) limitatamente agli insediamenti produttivi, la tipologia generale dello scarico e le caratteristiche analitiche (eseguite da laboratorio autorizzato, o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) dei parametri chimici, fisici e batteriologici più significativi degli scarichi;
 - i) eventuale copia della Concessione Edilizia.

ART. 13: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'Ufficio Comunale Preposto, attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, curerà l'istruttoria delle singole domande, sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento che di quelle del Regolamento Edilizio Comunale, acquisendo il parere dell'Autorità Sanitaria competente.
2. L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.
3. L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata in via definitiva.
4. Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.
5. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e, successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.
6. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere del Comune di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

TITOLO TERZO CANONI DIRITTI E SANZIONI

Art. 14: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura di tutti i costi relativi alla gestione del servizio di cui all'articolo del presente Regolamento, è istituita la relativa tariffa, determinata annualmente.
2. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

Art. 15: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento, tenuto conto degli obiettivi di regolare funzionamento e della qualità del servizio fornito.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di acque conferite, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita, con validità per l'intero anno solare, con deliberazione del Comune, in relazione al Piano Finanziario, corredato di relazione, relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.
4. La verifica a consuntivo dell'equivalenza del gettito della tariffa con il totale dei costi del servizio può evidenziare due diverse situazioni, oltre a quella di perfetta parità:
 - nel caso in cui il gettito sia superiore ai costi, la parte eccedente è accreditata nel successivo esercizio;
 - nel caso in cui il gettito sia inferiore ai costi, la parte eccedente è addebitata nel successivo esercizio.

Art. 16: PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'allaccio alla fognatura -da chiunque effettuata- di abitazioni, locali o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella Borgata Specchiolla, le cui acque reflue confluiscono nella vasca di accumulo. A tal fine è condizione sufficiente l'allaccio all'impianto fognante all'uopo realizzato, facendo salve le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 17: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
2. La tariffa si compone di due parti:
 - quota fissa che è ripartita fra le utenze domestiche e non domestiche, a fronte della copertura dei costi fissi;
 - quota variabile commisurata alle quantità delle acque reflue conferite dalle due categorie di utenze. Fino a quando non sarà possibile rilevare le quantità delle acque reflue conferite dalle singole utenze, anche la parte variabile è suddivisa fra tutte le utenze, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza, ove non risulti possibile commisurare le quantità delle acque reflue individualmente conferite dal singolo utente sulla base di comprovati dati statistici. Ove risulti possibile quantificare la quantità delle acque individualmente prelevate dal pubblico acquedotto, la parte variabile sarà costituita dalla tariffa fissata per legge a titolo di canone di scarico e depurazione, moltiplicata per la intera quantità dell'acqua individualmente prelevata ex legge 10/5/1976, nr.319 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le acque attinte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, l'utente deve installare apposito misuratore delle acque prelevate e, comunque, deve presentare denuncia del volume dell'acqua prelevata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento. La tariffa dovrà considerare, come riversate nell'impianto fognante anche dette acque. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo e sarà sigillato dal gestore del servizio di fognatura.

Art. 18: SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta dai proprietari ovvero dai titolari di diritti di godimento sulle abitazioni, sui locali o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella Borgata Specchiolla, le cui acque reflue confluiscano, attraverso l'impianto fognante comunale, direttamente o indirettamente, nella vasca di accumulo realizzata dal Comune;
2. Per i condomini, soggetto passivo è l'amministratore condominiale pro-tempore.
3. Per le abitazioni e locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, soggetti passivi sono i gestori dei servizi comuni.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residenze, affittacamere e simili), soggetti passivi sono i gestori delle attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad autorizzazione amministrativa rilasciata da competente ufficio.
5. I proprietari, ovvero i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari servite, restano solidalmente responsabili nel pagamento della tariffa con i soggetti indicati nei punti 2), 3) e 4 del presente articolo.

Art. 19: SERVIZIO ATTIVO

1. La tariffa è dovuta per intero dai soggetti passivi che hanno allacciato o che allacceranno i propri impianti di scarico all'impianto fognante comunale della Borgata Specchiolla.

Art. 20: PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Comune approva il piano finanziario della gestione del servizio.
2. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio e determina l'articolazione tariffaria.

Art. 21: DECORRENZA SERVIZIO, DENUNCIA, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'UTENZA

1. Il corrispettivo del servizio decorre dalla data in cui è rilasciata l'autorizzazione allo scarico. In assenza di autorizzazione, il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente articolo 15 e, comunque, dalla data di allaccio effettivo. Nel caso non fosse possibile determinare la data di effettivo allaccio, questo si intende eseguito al primo gennaio dell'anno in cui viene rilevato da parte del Comune.
2. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta;
4. Il Comune deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nella data del timbro postale di partenza;
5. In caso di cessazione derivante dalla cessione dell'immobile, i soggetti di cui al precedente articolo 17, devono presentare entro 30 giorni, la relativa denuncia al Comune;
6. In caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione, la tariffa resta dovuta per l'intero anno, nel corso del quale si è verificato l'evento. La tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di aver ceduto l'immobile ad altro soggetto, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio;

Art. 22: RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente, ed in particolare, quanto alla riscossione coattiva, con le modalità previste dal R.D. 14/4/1910, nr.639.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'Ufficio.

Art. 23: PAGAMENTI

1. Il pagamento va effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento. Quest'ultimo è spedito al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.
2. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di tre punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, è facoltà dell'Ufficio avviare la procedura di riscossione coattiva.
4. Il pagamento dei canoni in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà dell'Ufficio, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale vigente.
5. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dall'Ufficio, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.
6. Restano a carico dell'utente le spese per la esazione del corrispettivo (postali, notifiche, procedura esecutiva, eccetera).

Art. 24: CONTROLLO E RECUPERO DELLA TARIFFA

1. L'Ufficio preposto provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo della quantità delle acque prelevate dal pubblico acquedotto o da altre fonti al fine della quantificazione della tariffa: A tal fine l'Ufficio può:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - utilizzare dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici Comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, eccetera);
 - accedere agli immobili soggetti al servizio per reperire i dati necessari, nonché per rilevare le quantità delle acque prelevate nel periodo considerato.
2. Per le operazioni di cui sopra, l'Ufficio ha facoltà di avvalersi:
 - di proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Comune può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Comune ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. In caso di omessa denuncia di attivazione del servizio e, facendo salve ulteriori azioni dipendenti dall'eventuale allaccio abusivo, il Comune provvederà ad emettere apposto avviso per il recupero, comunque dei canoni dovuti. L'utente dalla data del ricevimento dell'avviso avrà 60 giorni di tempo per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'avviso sarà definitivo.
5. Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione di inizio utenza, il Comune, in aggiunta alla tariffa, applica la maggiorazione del 50% del valore della tariffa.
6. Si addivene alla definizione agevolata della contestazione, che comporta la riduzione a $\frac{1}{4}$ della maggiorazione sopra indicata, qualora il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento dell'importo della tariffa e delle penalità soprariportate nella misura ridotta entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.

Art. 25: TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti il servizio sono a carico degli utenti del servizio stesso.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26: PRESCRIZIONE

1. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo o nell'applicazione della tariffa.
2. L'Ufficio effettua il rimborso entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di cui al comma precedente. L'istruttoria si deve concludere entro 90 giorni dalla formalizzazione della richiesta medesima. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse calcolato al tasso legale vigente.

Art. 27: ISTANZA DI CONTESTAZIONE

1. L'intestatario dell'utenza che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione degli elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza all'Ufficio Comunale competente esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. L'Ufficio Comunale risponde in forma scritta alla istanza entro 30 giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie, e comunque entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 28: ANTICIPI SUI CORRIPETTIVI

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'utente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura del servizio, il Comune richiederà all'utente un anticipo sui corrispettivi.
2. L'ammontare dell'anticipo sarà pari al presunto corrispettivo annuo. Di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.
3. Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente Regolamento e della legge.
4. Ad avvenuta cessazione dell'utenza, l'anticipo sarà calcolato a conguaglio, previa l'eventuale detrazione delle somme di cui al precedente comma.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI VARIE, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29: SANZIONI E NORME PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate:

- Dal Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, nr.267;
- Dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, nr.1150 e successive modificazioni e aggiunte;
- Dall'art. 650 del Codice Penale;
- Da ogni altra norma compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 30: Derghe

In circostanze eccezionali è in facoltà del Comune dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 31: ONERI FISCALI

Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese registrazioni, bolli, ecc. e gli oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, sono a carico dell'utente.

Art. 32: NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003;
2. A far data dal 1° gennaio 2003, l'Ufficio assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini del presente servizio;
3. L'Ufficio provvederà, comunque, a regolarizzare i rapporti con l'utenza servita mediante la formazione e sottoscrizione di contratto di utenza con l'esplicito riferimento alla osservanza del presente regolamento;
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme in materia e del Codice Civile.

Art. 33: VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.